

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 233/01/2011

Svolgimento del processo

A seguito della proposizione del ricorso - incardinato al n.14091/09 R.G.R. di questa Commissione - veniva fissata l'udienza del 15.12.2009 per la trattazione dell'istanza di sospensione nella quale con Ordinanza n.290/01/09 la Commissione, rilevata la mancata prova della notificazione dell'avviso di trattazione alle Parti, ha disposto il rinvio della trattazione a nuovo ruolo. Veniva fissata la nuova udienza del 9.3.2010 in cui la Commissione con Ordinanza n. 73101/2010 "respinge l'istanza di sospensione. Rinvia a nuovo ruolo (per la trattazione del "merito")". Fissata la nuova udienza del 5.4.2011 alla quale partecipano i rappresentanti processuali di entrambe le Parti costituite, la Commissione, rilevata l'eccezione formulata dalla difensore di Equitalia Esatri S.p.A che ha "dichiarato di non accettare il contraddittorio per non (risultare notificato lo) avviso al domiciliata rio (in) V.le Montenero, 43", ha disposto la trattazione del "merito" alla udienza del 20.9.2011 alla quale ha rinviato Parti e causa espressamente "senza avvisi" in quanto i rappresentanti di entrambe le Parti hanno sottoscritto il verbale di udienza "per presa visione" e ricevuta valida comunicazione.

All'odierna udienza, che ha avuto luogo nella forma "pubblica", giusta istanza in tal senso svolta, con la partecipazione dei rappresentanti processuali delle Parti, dopo la relazione del Giudice a ciò designato, che informava la Commissione del contenuto del ricorso e dei tre documenti - oltre alla copia della comunicazione dell'impugnato provvedimento - prodotti a corredo dello stesso, della intervenuta costituzione in giudizio con proprie Controdeduzioni, con produzione di sei documenti, oltre alla copia del ricorso notificato alla stessa, allegati (ric. n. S-119/10 del 25/01/2010) di Equitalia Esatri S.p.A., che ha proceduto alla iscrizione di Ipoteca e che ha svolto la domanda conclusiva di "Respingere le domande avversarie ... comunque in subordine in quanto tardive per mancata congiunta impugnativa ex art. 19 terzo comma Dlgs. 31/12/92 e per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità dell'iscrizione ipotecario sub iudice. Con vittoria di spese", della "memoria illustrativa" (ric. n. S-8781/11 del 24/3/2011) e dell'avvenuto deposito di "nomina di difensore" (ric. n. 59076/11 del 25/3/2011) di Parte ricorrente, della "memoria Illustrativa"(ric. n. S-23001/11 del 14/7/2001) di Equitalia Nord SPA in qualità di incorporante di Equitalia Esatri S.P.A., e della ulteriore "memoria illustrativa" (depositata a questa Commissione il 9/9/2011) di parte ricorrente, si passava alla discussione ed alla susseguente decisione.

Motivi della decisione.

La domanda di parte ricorrente, così come proposta, confortata da idonei elementi probatori e seguita nell'itinerario processuale, appare fondata e meritevole, quindi, di accoglimento.

Il ricorso introduttivo del presente giudizio scaturisce dalla appresa, incontestatamente il 29 agosto 2009, "comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca" datata 25/06/2009 di Equitalia - Unità procedure immobiliari- (in atti quale "Allegato 3" al ricorso) che dichiara di avere eseguito "in data 27/05/2009 specifica Iscrizione Ipotecaria ... avente per oggetto ... immobili del signor Mo. Lu.... ", che di detta iscrizione ipotecaria chiede lo annullamento "per assenza delle notificazioni delle sottostanti pretese di pagamento".

La Commissione rileva che:

- Equitalia Esatri SpA nel proprio atto di costituzione in giudizio deduce, modulatamente, che "Ai sensi dell'art. 26 penultimo comma DPR 602/73 l'Agente di Riscossione è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia delle cartelle con la relazione

della notifica" e, "con riserva di argomentare ulteriormente in merito", "allo stato viene prodotto, con riserva di integrazione in prosieguo, estratti informatici relativi alla notificazione delle cartelle alle date indicate sugli estratti di Ruolo avvenuta ... nel 2001 e ... nel 2003". Prosegue, a sostegno della "Legittimità dell'iscrizione ipotecaria in assenza di impugnativa delle cartelle congiuntamente all'impugnativa del provvedimento di iscrizione ipotecaria", lo sviluppo defensionale, "... anche qualora dovesse risultare fondata la prospettazione avversaria ...", richiamando "l'art. 19 ultimo comma Legge n. 546/92" in forza del quale "... il ricorrente avrebbe dovuto impugnare le cartelle qualora avesse avuto motivi di doglianza nei confronti delle stesse, congiuntamente alla impugnativa dell'atto di iscrizione ipotecaria" ed a ciò la difesa di Equitalia fa conseguire che "Ciò non essendo stato, le cartelle analiticamente e correttamente indicate nella comunicazione di iscrizione ipotecaria, sono divenute definitive e comunque, in quanto non contestate, legittimano il mantenimento dell'iscrizione ipotecaria ...";

Ancora la difesa di Equitalia, nella propria "memoria integrativa", ribadisce la assunta regolarità delle notificazioni (pacificamente operata mediante affissione agli Albi pubblici) delle cartelle esattoriali a cui ... "cautela" è stata iscritta, nel 2010, la ipoteca deducendo che "... la statuizione della Corte Costituzionale (sentenza n. 36 del 7/11/2007) non si applica alla fattispecie sub iudice in quanto fattispecie già esauritasi e definitiva." aggiungendo, richiamando favorevole giurisprudenza dalla Corte di Cassazione, " ... le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando sin dall'origine la validità ed efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche consolidate";

La Parte ricorrente ha adeguatamente, con considerazioni logico - giuridiche e facendo puntale riferimento anche a disposizioni del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Riscossione (circolare n. 16 del 27 gennaio 2000), contestato nel contraddittorio le argomentazioni ... "comportamentali" di Equitalia.

Il ricorrente sig. Lu. Mo. risulta, senza contestazioni dalla sua "controparte" anche processuale, essere "residente" a Villeneuve Loubet - Nizza (Francia) dal 2.9.1996, come da iscrizione all'AIRE del Comune di Segrate, residenza certificata dal Consolato Generale d'Italia a Nizza e nota all'Esatri" (che, peraltro, ha utilizzato, per altre e successivi rapporti, il "canale" delle regolari notificazioni "a mezzo Consolato generale d'Italia"). La Parte ricorrente deduce, senza specifica contestazione sul "punto", che "Al fine di prendere coscienza degli atti enunciati nell'avviso raccomandato del 2009 - regolarmente, questo, comunicato da Esatri - il contribuente, con raccomandata del 31 agosto 2009 ricevuta da Equitalia Esatri il 4 settembre, - in atti quale "documento 1" allegato al ricorso - facendo presente di non aver mai ricevuto le cartelle in questione, chiese il rilascio delle copie con la documentazione probante dell'eseguita regolare notificazione delle stesse. Ad oggi il contribuente non ha avuto alcuna risposta né, tantomeno, la prova e l'indirizzo della notificazioni".

Il Collegio ritiene valide e di pregio le argomentazioni svolte dalla difesa della Parte ricorrente in ordine al comportamento, specificamente relativo alla notificazione delle cartelle di pagamento (non adeguatamente portate a conoscenza del destinatario delle stesse che avrebbe potuto, se messone in concreta ed effettiva condizione, esercitare responsabilmente ed in modo adeguatamente anche tempestivo il non limitabile diritto di difesa,) dichiaratamente operato di Equitalia Esatri SpA che ha proceduto alla iscrizione d'ipoteca a carico dell'odierno ricorrente, oggetto del presente giudizio incardinato "ad opponendum" del provvedimento assunto e, successivamente, comunicato e regolarmente impugnato.

Di rilevante incidenza ai fini della decisione non può non essere considerata la considerazione, assolutamente condivisa, che la regolare notificazione delle cartelle di pagamento costituisce condizione indispensabile per la legittima adozione dei provvedimenti cautelari. La resistente Esatri, pur con comportamento partecipativo nello svolgimento del contraddittorio, non risulta aver provato, con riferimento allo essenziale requisito processuale dell'assolvimento dell'onere probatorio a carico dalla stessa, la effettività, verificatamente tale NON risultata, della regolare e compiuta notificazione delle cartelle di pagamento (richiamate sinteticamente nello "specchietto" allegato alla "comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca" del giugno/agosto 2010) che è il necessario presupposto della azione "cautelare" unilateralmente messa in atto oggetto del presente giudizio.

Questo Collegio giudicante, valutato quanto risultante in atti del giudizio, delibera di accogliere il ricorso dichiarando la giuridica inefficacia della iscrizione ipotecaria "eseguita con nota in data 27/05/2009 presso l'Ufficio del Territorio di Milano 1, servizi di Pubblicità immobiliare avente per oggetto immobili del sig. Mo. Lu. connotati: NCEU - Comuni di Milano via Giovanni Pacini 74 foglio 0278, partita 000000000, particella 24, subalterno 0501, categoria A03, classe 02 vani 6,5 (come portati dalla Comunicazione 25/06/2009 di Equitalia Unità Procedure Immobiliari)" disponendo la cancellazione della stessa ad onere della parte più diligente con gli eventuali costi, esclusivamente della cancellazione, a carico di Equitalia Nord SpA, che ha proceduto alla iscrizione risultata carente degli effettivi, e necessari, relativi presupposti impositivi; ritiene altresì che sussistono motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio. La decisione assorbe e supera tutte le altre domande ed eccezioni svolte dalle parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.